

# ACCORDO SUGLI INCENTIVI AI PENSIONAMENTI: MEZZO UOVO OGGI O UNA GALLINA DOMANI?

Tutte le OO.SS. nazionali hanno sottoscritto con l'ETI l'accordo in data 3/8/2000 ed hanno dato grande risalto a tale "grande risultato", forse per nascondere la pochezza dei risultati sull'altro fronte, quello delle garanzie per i ricollocamenti e per chi rimarrà suo malgrado all'ETI. Giacché il coro dei consensi sull'accordo sembra unanime, ed ormai noi la fama dei guastafeste e dei rompic... ce la siamo già guadagnata, non vediamo motivi per non guastare il clima idilliaco che tutti pare vogliano creare, come per affermare che **dalla contrattazione senza lotta e dalla cordialità dei rapporti con la controparte si possa ottenere qualcosa di buono per i lavoratori... È un concetto assolutamente falso, ed è criminale che anche solo lo si dica!** Senza lotta (e chi ha firmato tale accordo lo sa bene) si può ottenere solo quello che vuole l'azienda!

Innanzitutto, per smorzare facili entusiasmi accesi ad arte da abili comunicati confederali, va chiarito che **l'ETI è disposta a pagare qualcosa solo per gli esuberanti che sia problematico ricollocare. Pertanto nelle sedi, come ad es. Roma, dove è stato dichiarato esistono ampie possibilità di ricollocamento, nessuno verrà finanziato o incentivato.**

Vediamo quindi nel dettaglio questo "grande risultato". Poi decideremo per chi rappresenta veramente una conquista...

## A) IL SOSTEGNO AL REDDITO, OVVERO LA MOBILITÀ

Il gioco di parole "sostegno al reddito" vuole nascondere in realtà la **perdita di reddito** di coloro che vi saranno sottoposti, i quali è previsto dalle norme generali vengano mandati a casa e per due anni percepiscano solo l'80% della loro retribuzione base (stipendio e IIS). L'ETI, che è buona, ci ha aggiunto la RIA e l'indennità aziendale, più un ulteriore 10%, che provvederà poi a recuperare. Ma nell'accordo non si dice chi o cosa finanzia il fondo destinato - a regime - a finanziare queste retribuzioni parziali, né quanto tempo i lavoratori "trasferiti (?) a detto fondo vi permarranno. È più recente la notizia che a definire le questioni relative al fondo provvederà una commissione "tecnica" (come si sa, nell'ultimo decennio nulla vi è stato di più distruttivo per i lavoratori delle decisioni di governi "tecnici" e spesso le peggiori decisioni politiche vengono fatte prendere da pseudo organi tecnici e comitati vari, vedi ad esempio la decisione del comitato "tecnico" che ha deciso di sciogliere il fondo di sciopero). Il rischio per nulla remoto è che alla fine ci rimettano, come sempre, i lavoratori. Qualche maligno insinua che anche una parte dei famosi 140 miliardi del fondo di previdenza dei Monopoli verrà distratta per finanziare detto nuovo "fondo", che in realtà non ha niente a che vedere con l'altro. Già le norme richiamate dal d.lgs. 283/98 (ved. riquadri qui sotto) parlano di contributo dei lavoratori; l'entità di tale contribuzione, non facoltativa ma obbligatoria, dipende dalla entità del fabbisogno: più lavoratori vanno in mobilità, maggiore sarà il contributo a carico di coloro che resteranno in servizio. Vi abbiamo già citato il caso dei Bancari, che grazie ad accordi sindacali lavorano 10 giorni l'anno senza retribuzione per finanziare l'effetto delle ristrutturazioni aziendali passate (Banca di Roma, Banco di Napoli, ecc.). Malignità? Staremo a vedere... Comunque è sospetto che l'accordo non lo precisi.

Il comma 6 dell'art. 4 del decreto istitutivo dell'ETI n° 283/1998 dice: "**Al personale dichiarato in esubero e che abbia almeno trenta anni di anzianità contributiva o almeno cinquantotto anni di età e quindici anni di anzianità contributiva si applicano gli istituti in materia di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.**"

L'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 così recita: "In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di **sostegno del reddito e dell'occupazione** nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi **di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità**, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) **costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;**
- b) **definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;**
- c) **eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;**
- d) **in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura aggiuntiva non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;**
- e) **istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;**
- f) **conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi.**"

## B) IL COSIDDETTO AUTOIMPIEGO

Attenzione: diversamente da come potrebbe far pensare la parola, non verranno finanziate direttamente eventuali iniziative di lavoratori che decidano di "mettersi in proprio". I soldi (ancora pubblici), andranno al famigerato "Sviluppo Italia", erede morale della Cassa per il Mezzogiorno e della Gepi. Non è un caso se la istituzione di Sviluppo Italia fu decisa nel tristemente noto "Patto Sociale", e alla carica di amministratore delegato sono giunte figure come Dario Cossutta e Carlo Borgomeo (già di "Imprenditorialità Giovanile").

## C) GLI "INCENTIVI" AL PENSIONAMENTO.

Molti colleghi hanno seguito con interesse, attraverso la lettura dei comunicati sindacali, la trattativa e la conclusione dell'accordo sulla definizione delle modalità con le quali l'ETI intenderebbe realizzare le "misure di incentivazione economica volte a favorire la riduzione del numero degli eventuali esuberanti, con il consenso dei lavoratori interessati", come dice testualmente il comma 7 dell'art. 4 del decreto istitutivo 283/1998.

Nell'accordo in questione le fregature ci sono, eccome. Alcuni lo sospettavano istintivamente (qualcuno diceva che a pensar male si fa peccato, ma si indovina) ed avevano ragione. Vediamole nel dettaglio.

### 1) NEL METODO: MANCANO I CONTEGGI DETTAGLIATI.

Indicare un unico importo al posto di molte voci significa non voler far capire niente a chi legge. Nelle somme della tabella A1, sono comprese (stando alle dichiarazioni delle stesse parti contraenti):

- la differenza non percepita dell'indennità di fine rapporto (TFR), pari a circa un mese di stipendio per ogni anno di servizio;
- la differenza dell'indennità aggiuntiva liquidata dal fondo di previdenza del Ministero delle Finanze, pari a circa 1.400.000 per ogni anno di permanenza nel fondo;
- la differenza tra gli importi della pensione nei due casi (nostro esempio: per chi accetta e va in pensione a 54 anni con 35 anni di contribuzione anziché i 40 anni che potrebbe raggiungere a 59 anni, tale differenza è pari circa al 10% dello stipendio, da moltiplicarsi per 13 mensilità e per ogni anno che gli resta da vivere).

### 2) NEL METODO: MANCA CHIAREZZA SUL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE.

A chi accetterà, né l'ETI né altri verseranno ulteriori contributi previdenziali. Il lavoratore andrà in pensione con l'importo maturato fino ad ora (es.: 70% dello stipendio) e tale importo gli resterà finché campa. Quindi il cosiddetto incentivo gli dovrà bastare (gli consigliamo però di investirlo bene) per integrare una pensione inferiore a quella che avrebbe se continuasse a lavorare (es.: 80% dello stipendio).

### 3) NEL MERITO: IL RIMBORSO DELLA DECURTAZIONE È SOLO PARZIALE.

Se si conteggiano tutte le voci di cui all'elenco precedente, ci si rende conto che l'importo della tabella A1 non è sufficiente a rimborsare la perdita effettiva che subiranno coloro che accettano. Giacché tale importo è forfettario, non è dato sapere quale voce è stata decurtata o se tutte sono state ridotte indifferentemente. In pratica, nonostante i ritocchi operati dalla bozza precedente dell'accordo, mancherebbero ancora dagli 1,5 ai 3 milioni, a seconda del livello.

### 4) NEL MERITO: IL COEFFICIENTE DI DURATA È INFERIORE AL GIUSTO.

Mentre l'età media degli Italiani, secondo i calcoli effettuati dal sistema pensionistico ufficiale, è stata da tempo calcolata in 72 anni per gli uomini e 77 per le donne, e già si parla di ulteriori ritocchi in avanti (al fine, ovviamente, di elevare i contributi pensionistici e quindi le trattenute sulle retribuzioni dei lavoratori in servizio), incredibilmente il conteggio per questi "incentivi" (che al massimo, per quanto detto sopra, dovrebbero chiamarsi "rimborsi parziali") si ferma ai 62-67 anni! Gli interessati farebbero bene ad effettuare gli scongiuri di rito! I cosiddetti coefficienti andrebbero quindi aumentati perlomeno di 5-10 unità, a seconda dell'età di ingresso!

È inoltre gravemente scorretto non tenere conto che dal campione dei lavoratori in esame, che hanno già raggiunto l'età per poter usufruire di tali "benefici", già sono usciti coloro che sono morti prima (p. es. mortalità infantile); di conseguenza l'età media di tale campione sarà sensibilmente maggiore della cosiddetta età media nazionale (e noi glielo auguriamo di cuore, alla faccia dell'ETI e di tutti i fondi pensione integrativi!). E se è possibile che tra i firmatari delle OO.SS. nessuno capisca un'acca di statistica, è accettabile pensare che lo stesso valga per tutti i mega-esperti assunti illegittimamente dall'ETI?

### 5) NEL MERITO: DIFFERENZE INGIUSTIFICATE TRA CASI SIMILI.

A riprova del fatto che il testo è stato raffazzonato alla meglio e che non è chiara l'influenza delle singole voci di perdita economica che dovrebbero venire indennizzate, facciamo un esempio di ingiustificata disparità tra un lavoratore con 39 anni e uno con 40 anni di anzianità contributiva, entrambi di 58 anni di età: il primo percepirebbe 33 milioni, il secondo solo 11, con una differenza di ben 22 milioni, mentre tra i due casi la differenza di pensione (2% dello stipendio) è minima e gli importi del fondo delle Finanze e del TFR incidono solo per meno di 4 milioni.

\*\*\*\*\*

Gli unici a guadagnarci con l'accordo proposto dall'ETI e accettato dalle OO.SS. saranno quindi coloro che se ne sarebbero andati via comunque, magari per dedicarsi ad altre attività, oppure coloro i quali presumano di morire piuttosto presto, ben prima dei 67 anni, e desiderino beneficiare così i propri eredi. Coloro che vivranno di più ci perderanno, e tanto più quanto migliore è la loro aspettativa di vita, giacché non avranno assolutamente niente per reintegrare la loro pensione per gli anni successivi.

**Mentre Basile quest'anno si è attribuito ben 720 milioni e l'ETI continua a sperperare denaro pubblico per decine di dirigenti assunti in modo clientelare, ai lavoratori si fa tirare la cinghia!**

**INVITIAMO PERTANTO TUTTI I LAVORATORI INTERESSATI A RIGETTARE CON SDEGNO LE PROPOSTE DELL'E.T.I. E A PROTESTARE ANCHE NEI CONFRONTI DELLE OO.SS.**

**CHE LE HANNO RATIFICATE, IN QUANTO, PRIMA CHE UN ULTERIORE FURTO NELLE TASCHE DEI LAVORATORI, RAPPRESENTANO UN'OFFESA ALLA LORO INTELLIGENZA.**